



A seguito dell'Ordinanza emessa dal TAR di Palermo del 17/07/2009 si riportano di seguito gli articoli richiamati dal TAR e che dovranno essere decretati a modifica di una parte del Calendario Venatorio riguardante le competenze degli articoli citati.

Il disposto dell'art. 1 comma 5 della Le. 157/92 è il seguente:

“Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conformi alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente”

Per la completezza dell'informazione si precisa che l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica non ha mai segnalato rotte di migrazione sull'Isola siciliana per i fini di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. 157/92.

Si precisa altresì che il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero dell'Ambiente, a distanza di 17 anni dalla promulgazione della Legge n° 157/92, non hanno fornito nessuna indicazione agli Uffici regionali siciliani.

Superata questa lettura, l'Ordinanza del TAR richiama l'art. 21 comma 2 sempre della L. 157/92 che recita: ***“Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse”***.

Applicando quanto voluto dal TAR è vietato cacciare lungo le rotte a meno di 500 m. dalla costa marina; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esentasse.

All'interno del Decreto n° 634/2009 Dip. I. Serv. XI del 15/04/2009 a punto 26 ***“CONSIDERATO”***, viene affermato che ***“non esistono rotte di migrazione obbligatorie ma avviene una migrazione in modo diffuso”***.

Nella peggiore delle ipotesi il divieto di caccia potrebbe essere imposto in una fascia di 500 m. dalla costa, limitatamente alle 3 Diretrici (e non rotte) di migrazione degli uccelli citate nel Piano Regionale Faunistico Venatorio, sempre che vengano delimitate tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. La caccia si apre, in ogni caso, dal 3 settembre, così come previsto nel Calendario Venatorio regionale.

Palermo, li 20/07/2009